

AUTORITÀ PORTUALE DI BRINDISI

ORDINANZA N. 14 /2011

OGGETTO: Servizio di rifornimento idrico alle navi nell'ambito portuale di Costa Morena e del Seno di Levante del Porto di Brindisi. Ordinanza n. 10/2009. Adeguamento in via d'urgenza delle tariffe da applicare all'utenza.

Il sottoscritto Prof. Iraklis HARALAMBIDIS, Presidente dell'Autorità portuale di Brindisi, nominato con Decreto del Ministro dei Trasporti e delle Infrastrutture in data 7 giugno 2011,

VISTA l'Ordinanza n. 10 in data 15 settembre 2009 di questa Autorità portuale, con la quale sono state fissate le tariffe da applicare a cura del concessionario del servizio per il rifornimento idrico alle navi che scalano il porto di Brindisi ed alle altre utenze portuali di Costa Morena e del Seno di Levante;

VISTA la nota n. 375/11 Bis in data 12 agosto 2011, con la quale la Società B.I.S. S.r.l., concessionaria del servizio in argomento, nel trasmettere in allegato la bolletta per la fornitura del servizio idrico integrato (fattura n. 00111002107133 del 28 luglio 2011 – pervenuta al concessionario nella prima decade del corrente mese) inoltrata alla stessa società dall'Acquedotto Pugliese S.p.a., dalla quale si evince che l'AQP ha inopinatamente proceduto all'applicazione della tariffa prevista per la fornitura di acqua secondo la fattispecie dell'Uso occasionale o provvisorio;

TENUTO CONTO che la tariffa applicata dall'AQP con la bolletta in precedenza citata è di gran lunga superiore ai costi in precedenza sostenuti dal concessionario (Euro 2,56 ed Euro 2,71 rispetto ad un costo in precedenza pari a circa Euro 1,24);

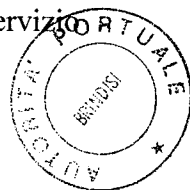
CONSIDERATO che sia il concessionario che questa Autorità procederanno alla formale contestazione degli importi applicati dall'AQP, poiché il servizio di rifornimento idrico portuale alle navi ed alle altre utenze non può essere considerato come fornitura per uso occasionale o provvisorio;

PRESO ATTO che la società B.I.S. s.r.l. con la nota sopra indicata ha chiesto a questa Autorità la immediata risoluzione del contratto per sopravvenuta eccessiva onerosità ai sensi dell'art. 1467 Cod.Civ., paventando altresì l'indisponibilità a proseguire da subito nella fornitura del servizio medesimo;

RITENUTO che l'incremento della tariffa applicata dall'AQP non può essere considerato come evento rientrante nella normale alea del contratto;

PRESO ATTO che la sospensione anche temporanea del servizio, nel pieno della stagione estiva e con la massima presenza di navi e passeggeri e la conseguente rilevante richiesta di rifornimento idrico avanzata dalle navi, causerebbe problemi di concreta gestione operativa delle navi medesime, con potenziali disservizi a carico delle navi e dei passeggeri che potrebbe anche sfociare in problematiche di ordine pubblico;

CONSIDERATO che l'art. 1467 del Cod. Civ. consente la modifica equitativa delle condizioni del contratto, in modo da scongiurare la risoluzione dello stesso, e soprattutto l'interruzione del servizio in argomento;



AUTORITÀ PORTUALE DI BRINDISI

RITENUTO necessario procedere ad emanare un provvedimento urgente ed immediatamente efficace che possa consentire al concessionario di continuare a gestire il servizio, senza sopportare perdite di carattere economico non prevedibili nell'ambito della normale alea contrattuale, garantendone almeno la precedente remuneratività;

CONSIDERATO che il provvedimento sopra citato deve determinare la nuova tariffa ponendo a base il costo dell'acqua fornita dall'AQP;

CONSIDERATO che l'attuale tariffa di cui all'Ordinanza n. 10/2009 è pari ad Euro 2,475 a mc, con un costo di fornitura da parte dell'AQP inizialmente pari ad Euro 1,24 circa, con un differenziale pari ad Euro 1,235;

RITENUTO che, alla luce di quanto sopra argomentato, può essere considerata congrua una modifica tariffaria che adegui temporaneamente il costo per il rifornimento idrico alle navi nel porto di Brindisi all'importo di Euro 4,00;

VISTI gli atti d'ufficio,

ORDINA

Articolo unico

Con decorrenza immediata e sino a nuova diversa disposizione, la tariffa di cui all'art. 2 dell'Ordinanza n. 10/2009 di questa Autorità portuale per la fornitura di acqua alle navi a mezzo impianto fisso di banchina è temporaneamente modificata come segue:

Euro 4,00 a mc, con minimo fatturabile pari a 10 mc.

Restano fermi gli altri importi previsti dall'art. 2 della citata Ordinanza n. 10/2009.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di rispettare e far rispettare la presente Ordinanza.

Brindisi, 12 agosto 2011



IL PRESIDENTE
Prof. Iraklis HARALAMBIDIS

